



OGGETTO: Circolare 02.2018

Seregno, 4 gennaio 2018

LEGGE DI BILANCIO 2018

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29 Dicembre 2017 la Legge n. 205 del 28 Dicembre 2017 – Legge di Bilancio 2018.

Si illustrano di seguito alcune delle più importanti novità contenute nella nuova disposizione.

FISCO E IMPRESE

Fatturazione elettronica

La legge di Bilancio 2018 ha previsto che dal 1.1.2019 entrerà in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica (anche avvalendosi di intermediari) sia nei rapporti tra privati (B2B) sia nei confronti dei consumatori finali (B2C). L'obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1.07.2018 con riferimento alle operazioni relative a cessioni di benzina e gasolio e alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici. Per la deducibilità delle spese del carburante, sia in tema di imposte dirette sia per la detraibilità ai fini Iva, sarà necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili con contestuale abolizione della scheda carburante. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).

I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato (art. 6, D.Lgs. n. 471/1997). Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione dal 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.

In caso di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

A decorrere dalla stessa data è abrogato lo spesometro (art. 21 D.L. n. 78/2010)

Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.

Semplificazioni amministrative e contabili

Nell'ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, **l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:**

- a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- b) **una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi**, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- c) **le bozze dei modelli F24 di versamento** recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per chi si avvale di queste semplificazioni viene meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA fatture emesse e fatture acquisti.

Slittamento entrata in vigore degli ISA

Si fissa la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d'imposta 2018.

Slittamento IRI

Si differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.

Super e Iper ammortamento

Si prorogano per l'anno 2018 le misure del super e iper ammortamento.

In particolare:

- il **super ammortamento**, nel 2018, **passa dal 40% al 30%** e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto; è possibile fruirne anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

- **l'iper ammortamento viene confermato nella misura del 150%**. L'iper ammortamento è possibile anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- **è confermato, in misura pari al 40%, anche il super ammortamento relativi ai beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0**, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento 2018. Tra i beni agevolabili, sono aggiunti anche (allegato B alla legge n. 232/2016):
 - 1) i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
 - 2) i software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
 - 3) i software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Vengono confermate le norme:

- sulla documentazione resa dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro (art. 1, comma 11, legge n. 232/2016);

- sui casi di esclusione dalle predette agevolazioni (art. 1, commi 93 e 97, legge n. 208/2015).

Inoltre, con alcune nuove disposizioni si intende evitare che il beneficio dell'iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto: in particolare, si prevede l'ipotesi che si il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso.

In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232/2016;

- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Infine, nel caso in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Credito d'imposta sulle spese per la formazione

Previsto, **per tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, **che effettuano spese in attività di formazione dal periodo d'imposta 2018, un credito d'imposta nella misura del 40%** delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A alla legge.

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 e 109, comma 5 TUIR), ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e art. 34, legge n. 388/2000).

L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle norme UE (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione sopra descritti.

Interessi passivi

Si prevede l'esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Tale esclusione determina una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi dall'IRES.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2017.

Stabile organizzazione

Si modifica l'articolo 162 del TUIR per ridefinire la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi. Con le modifiche in esame, viene stabilito che **sussiste una stabile organizzazione ove vi sia u-**



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

na significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Inoltre, viene sostituita l'attuale lett. f) dell'art. 162 TUIR: ora rientra nel concetto di stabile organizzazione "ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere" (in precedenza era scritto "altro luogo di estrazione di risorse naturali").

Inoltre, si prevede che la "stabile organizzazione" non comprende: a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività; f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla lettera e), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

Regime tributario delle società cooperative

Viene modificato il regime tributario delle società cooperative. In particolare:

- si consente alle cooperative di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche all'atto della loro attribuzione a capitale sociale;
- si chiarisce che tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di imprese individuali, nonché i detentori di partecipazione qualificata;
- la facoltà si esercita con il versamento della ritenuta, entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare;
- la ritenuta del 12,50% può essere applicata – retroattivamente - alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

A tal fine si aggiungono quattro periodi al comma 2 dell'art. 6, D.L. n. 63/2002, in materia di adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative.

Adempimenti IVA settore carburanti

Si introduce un unico invio dei dati delle fatture emesse da parte dei gestori dei distributori di carburanti e dei soggetti subappaltatori di contratti pubblici verso l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, il Ministero dello sviluppo economico e la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo.

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2018:

- viene anticipato l'obbligo di fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni di soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una PA;
- si dispone l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA e si circoscrive l'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- **si limitano la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili;**
- agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione;
- **viene abolita la scheda carburanti;**
- l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Sanzione per la violazione degli obblighi di dichiarazione IVA

Si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997). La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Manutenzione edilizia: IVA agevolata al 10%

Interpretazione autentica della norma che disciplina l'aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il valore dei beni significativi deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura deve indicare il servizio oggetto della prestazione e il valore dei beni di valore significativo.

IMPRESA E LAVORO

Incentivi per le nuove assunzioni

La legge di Bilancio per il 2018 riconosce ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, per un periodo massimo di 3 anni, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui.

Destinatari dell'Intervento sono i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Requisiti :

1) La prima limitazione, coerente peraltro con lo spirito della norma, riguarda l'età anagrafica del lavoratore assunto. In particolare, è previsto che non deve aver compiuto al momento dell'assunzione il 30° anno d'età. Limitatamente alle assunzioni effettuate **nel 2018, il lavoratore neo assunto non deve aver compiuto il 35° anno d'età.**

2) **Il lavoratore non deve essere stato già occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.** Sono previste solo due deroghe a tale condizione. La prima è generale e riguarda i soggetti che abbiano svolto periodi di apprendistato presso un altro datore di lavoro che non siano successivamente proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. L'altra eccezione riguarda invece esclusivamente i lavoratori che siano già stati assunti con il nuovo incentivo previsto dalla legge di Bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) ma



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

l'agevolazione non sia stata fruita interamente dal datore di lavoro che li ha assunti. In tal caso, se un altro datore di lavoro procede all'assunzione alle condizioni generali previste, potrà usufruire dello sgravio per il periodo residuo utile alla piena fruizione. Il comma 103 prevede che il secondo datore di lavoro che assume non dovrà tener conto dell'età del lavoratore nuovamente assunto in quanto l'incentivo in tal caso spetta indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

3) I datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non debbono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Misura dell'agevolazione:

La misura dell'incentivo è pari all'esonero parziale, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per 36 mesi.

Il limite massimo annuo dello sgravio è di 3000 euro su base annua.

Nel caso di contratto a tempo parziale il limite andrà invece proporzionato tenendo conto dell'orario settimanale del contratto individuale rispetto al normale orario di lavoro previsto dal contratto collettivo per un lavoratore a tempo pieno.

L'esonero è automatico in quanto non è prevista alcuna richiesta all'INPS o ad altri soggetti.

Decadenza:

Qualora il datore di lavoro nei sei mesi successivi alla predetta assunzione proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con le agevolazioni, subirà la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Tale revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'agevolazione a loro favore.

Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori

Dal **1.07.2018** i datori di lavoro o committenti **corrispondono ai lavoratori la retribuzione**, con uno dei seguenti mezzi: a) **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) **strumenti di pagamento elettronico**; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

• **I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante** direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

FISCO

Bonus risparmio energetico

Si proroga al **31 dicembre 2018** la detrazione del **65%** sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico.

La detrazione è ridotta al **50%** per le spese, sostenute dal **1° gennaio 2018**, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A.

Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

La detrazione si applica nella misura del 65% anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) (allegato III D.M. 4 agosto 2011) pari almeno al 20%.

La detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (legna da ardere, pellets ecc.) passa dal 65% al 50% fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La possibilità di cedere la detrazione viene estesa a tutti (non solo ai soggetti no tax area) e per tutte le tipologie di spesa (quindi, non più solo a quelle per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali) (art. 14, commi 2-ter e 2-sexies D.L. n. 63/2013).

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta la detrazione dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Questa detrazione è alternativa alle detrazioni pari al 70% (in caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio) o del 75% (per gli interventi relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015) (art. 14, comma 2-quater D.L. n. 63/2013) e a quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per ridurre il rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali pari al 70% o 80%, se si ha il passaggio a due classi di rischio inferiori (art. 16, comma 1-*quiquies* D.L. n. 63/2013).

La predetta detrazione dell'80% (o 85%) è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

All'ENEA viene riservato il potere di effettuare controlli a campione.

Infine, l'individuazione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA avverrà ad opera di un D.M. di prossima emanazione.

Inoltre, la detrazione viene estesa non solo agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, ma anche agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Bonus ristrutturazioni

Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% sulle spese per gli interventi per le ristrutturazioni edilizie.

Bonus aree verdi

Prevista, per l'anno 2018, una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (art. 1117 e 1117-bis c.c.), fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Cedolare secca

Si conferma sino al 2019 l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% in caso di contratti a canone concordato, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Si prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8% in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

In particolare, la norma consente di rivalutare **anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018;**

- **il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2018** (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo);
- **la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il medesimo termine del 30 giugno 2018.**



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Sospensione Mod. F24

Con l'aggiunta del comma 49-ter all'art. 37, DL n. 223/2006 è previsto che **l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.**

È inoltre previsto che:

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Dalla Relazione accompagnatoria al ddl in esame è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.

Redditi di capitale e capital gain su partecipazioni qualificate

Con la modifica dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97 è previsto che le **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate** (in precedenza solo non qualificate) **sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.**

Viene inoltre eliminata la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate.

Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato / gestito.

Con l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell'art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni **sia qualificate che non qualificate** (in precedenza solo non qualificate) sono "sommate" alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile **compensare** le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

Tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Si prevede che, ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche (articoli 47 e 89 del TUIR) non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list relativo alle società controllate estere (controlled foreign companies - CFC) (D.M. 21 novembre 2001).

Non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito percepiti in periodi d'imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 167, comma 4, del TUIR, il qua-



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

le stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Si chiarisce che gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Inoltre, si stabilisce che gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

Agevolazioni per il trasporto pubblico

Introdotta una nuova fattispecie di detraibilità dall'imposta lorda relativa alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari a carico e il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

Inoltre, si introducono, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i "buoni TPL", stabilendo che **le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i "buoni pasto".** (art. 51 c. 2 lett. d-bis TUIR)

Bonus Renzi

Vengono elevate **le soglie reddituali per l'accesso al bonus 80 euro**, allargando così la platea dei destinatari.

Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, il bonus spetta per un **reddito complessivo non superiore a 24.600 euro.**

Analogamente, si dispone che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

Limite di reddito per i figli a carico

Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a carico passa dagli attuali 2.840,51 euro a **4.000 euro**. La norma si applica **a decorrere dal 1° gennaio 2019.**



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Detrazione IRPEF spese in favore di soggetto con DSA

Viene introdotta la **detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)** fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato (art. 15, comma 1, lettera e-ter, TUIR)

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse delle persone.

Le nuove norme si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta 2018.

Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche

Si innalza da 7.500 a 10.000 euro l'ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall'art. 67, comma 1, lettera m), TUIR.

Detrazione premi assicurativi sul rischio eventi calamitosi

Sono detraibili dall'IRPEF, nella misura del 19% i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15, comma 1, lettera f-bis TUIR). Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni.

Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Canone RAI

Per il 2018, l'importo del canone RAI è fissato a 90 euro.

TERZO SETTORE

Fiscalità delle società sportive dilettantistiche

Si prevede che le attività del settore sportivo dilettantistico possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società.

In particolare, si stabilisce che per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l'IRES è ridotta alla metà. L'agevolazione si applica nel rispetto delle regole sugli aiuti "de minimis".



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Trattamento fiscale dei compensi per collaborazioni in favore di ASD

Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. **sono considerate contratti di collaborazione coordinata e continuativa.**

I compensi derivanti dai richiamati contratti sono considerati fiscalmente: redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m, TUIR) se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR) se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino